

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02056 De Palma: Informazioni sulla riorganizzazione degli uffici dipendenti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	50
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	55
5-02058 Toni Ricciardi: Chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'Accordo tra Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023.	
5-02061 Del Barba: Chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'Accordo tra Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023 .	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	57
5-02059 Matera: Chiarimenti in ordine alla soglia minima di attività dei confidi	52
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	59
5-02060 Centemero: Chiarimenti in ordine ai benefici fiscali riconosciuti agli Organismi di investimento collettivi del risparmio di diritto estero	52
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	60
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti (<i>Deliberazione di un'integrazione del programma</i>)	52
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	62

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 12.45.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-02057 Fenu è rinviata ad altra seduta.

5-02056 De Palma: Informazioni sulla riorganizzazione degli uffici dipendenti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo. Giudica particolarmente positive le iniziative di riorganizzazione degli uffici delle dogane, sottolineando nel contempo le esigenze di tutela del personale, anche in relazione all'ubicazione delle sedi sul territorio. Ritiene che sia da scongiurare la chiusura di uffici doganali in zone a forte vocazione imprenditoriale, quali la provincia di Forlì e Cesena, in cui tra l'altro il *trend* del commercio con l'estero – dunque, delle esportazioni – registra negli ultimi anni una forte crescita e che per tale motivo richiede la presenza e il supporto dell'Agenzia delle dogane sul territorio.

5-02058 Toni Ricciardi: Chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'Accordo tra Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023.

5-02061 Del Barba: Chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'Accordo tra Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che le interrogazioni 5-02058 Toni Ricciardi e 5-02061 Del Barba saranno svolte congiuntamente, in quanto vertenti sulla medesima materia.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) illustra l'interrogazione 5-02058.

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE) illustra l'interrogazione 5-02061.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Toni RICCIARDI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta del Governo, rilevando come la domanda da lui posta fosse di diversa natura.

Evidenza che la problematica rilevata deriva dalla predisposizione, da parte dei Cantoni svizzeri coinvolti, di elenchi che qualificano i lavoratori come « vecchi » o « nuovi frontalieri » cui dunque si applica il prevalente o l'attuale regime, diversamente da quanto previsto dall'Accordo applicabile dal 1° gennaio 2024.

Evidenza al riguardo come siano state disattese le aspettative di numerosi soggetti, ancora in attesa dell'istituzione del tavolo di confronto previsto dal citato Accordo, cui oggi è peraltro applicabile una nuova tassa sanitaria, la cui legittimità è anche oggetto di specifica verifica da parte del Governo federale svizzero. Rileva inoltre che, dal momento che i predetti elenchi sono stilati annualmente, tali soggetti improvvisamente si ritrovano a sopportare un carico fiscale del tutto inatteso e diverso dal precedente.

Sollecita infine un intervento urgente, che coinvolga le autorità del Canton Ticino e del Cantone dei Grigioni, allo scopo di risolvere quanto prima tali criticità. Evidenza al riguardo che, essendo già la fine del mese di febbraio, a metà dell'anno potrebbero emergere difficoltà sul piano burocratico ed economico, stante il già menzionato carico fiscale maggiorato e imprevisto.

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE), replicando, si ritiene insoddisfatto dalla risposta del Governo.

Constata anzitutto la poca serietà dell'Esecutivo, che a suo parere ha disatteso gli impegni presi coi lavoratori frontalieri e che, oggi, non sembra intenzionato a risolverne i problemi.

Ritiene che l'Accordo sia chiaro e non richieda ulteriori interventi interpretativi, così come sono chiare le definizioni ivi contenute; sottolinea inoltre come la nozione di « lavoratori frontalieri » sia univoca e non richieda ulteriori interventi interpretativi.

Considera dunque necessario che le autorità italiane garantiscano a tali categorie di lavoratori certezza sul loro carico fiscale, escludendo qualsiasi rischio di doppia imposizione.

Inoltre, reputa che il novero dei soggetti cui debba applicarsi il previgente regime debba essere chiarito, sia direttamente con i lavoratori coinvolti che con le autorità elvetiche. Auspica dunque che possa essere avviato un tavolo di confronto con la Svizzera per definire una volta per tutte la questione, che incide sia sotto il profilo fiscale, sia sotto il profilo dei trasferimenti dai comuni. Denuncia, in conclusione, la mancanza di iniziative al riguardo da parte delle forze politiche di maggioranza, che ritiene debba ricondursi all'incapacità di fermare l'esodo dei lavoratori verso la Svizzera e, conseguentemente, alla volontà di disincentivare il lavoro dei frontalieri.

5-02059 Matera: Chiarimenti in ordine alla soglia minima di attività dei confidi.

Mariangela MATERA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mariangela MATERA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo.

5-02060 Centemero: Chiarimenti in ordine ai benefici fiscali riconosciuti agli Organismi di investimento collettivi del risparmio di diritto estero.

Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.

(Deliberazione di un'integrazione del programma).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, facendo seguito a quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza della Commissione, è pervenuta l'intesa della Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, in merito alla proposta di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti con l'audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo. Propone pertanto di procedere alla deliberazione dell'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in titolo nei termini indicati dal presidente.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 13.25.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore Centemero a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, illustra il provvedimento in esame.

Ricorda che il provvedimento – che, all'esito delle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta del 20 febbraio 2024, consta di 34 articoli, suddivisi in 5 titoli – è volto a ridurre i livelli troppo elevati di incidentalità stradale registrati nel Paese.

A tal fine, si interviene su diversi aspetti della disciplina della circolazione stradale – il cui *corpus* centrale resta compreso nel codice della strada – quali: gli illeciti, le sanzioni, la formazione del guidatore e il rafforzamento dei controlli (titolo I); la micromobilità (titolo II); i segnali e le norme di comportamento in casi particolari (titolo III); la sosta, la circolazione in casi particolari e le strade (titolo IV). Infine, si attribuisce al Governo un'ampia delega legislativa per il riordino complessivo della materia, unitamente all'autorizzazione a emanare successivi regolamenti di delegificazione (titolo V).

Nel rinviare al *dossier* predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, evidenzia che l'articolo 7, comma 1, lettera c), sostituisce il comma 75-*quater* della legge n. 160 del 2019, al fine di introdurre il divieto di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi di contrassegno o della copertura assicurativa. Il comma 1, lettera m), stabilisce, quindi, che i proprietari dei monopattini hanno l'obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato secondo le modalità previste da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Si domanda a tale decreto anche la

fissazione del prezzo di vendita dei contrassegni, prevedendo che il relativo gettito sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente alle attività previste dall'articolo 208, comma 2, del codice della strada.

A sua volta, il citato articolo 208, comma 2, prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada siano destinati: al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per finalità di educazione stradale e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

La medesima disposizione prevede inoltre che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Ne consegue il rinvio generale al codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005). Tale obbligo assicurativo concerne – dunque – sia le imprese di noleggio, sia i proprietari singoli che acquistino il mezzo per uso diretto e personale o per altre finalità.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Toni RICCIARDI (PD-IDP) preannuncia il parere contrario del proprio gruppo. Evidenza anzitutto che il testo del provvedimento appare carente sotto il profilo della sicurezza stradale. Esso, inoltre, non presta sufficiente attenzione alla mobilità sostenibile e alla ciclabilità. Giudica altresì inadeguata la disciplina dei dispositivi tecnologici per evitare l'incidentalità, quali per

esempio i sensori che consentono di controllare i cosiddetti « angoli ciechi » dei grandi veicoli. Infine, ritiene che il provvedimento non presti sufficiente attenzione alle prerogative degli enti territoriali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO 1

5-02056 De Palma: « Informazioni sulla riorganizzazione degli uffici dipendenti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che nei giorni scorsi hanno creato « grande preoccupazione notizie diffuse da alcuni quotidiani e testate *web* » secondo cui sarebbero previsti « presunti tagli alle sedi operative dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con il conseguente depotenziamento del presidio sul territorio », e, pertanto, chiedono di sapere se si abbiano « ulteriori informazioni in merito alla riorganizzazione degli Uffici dipendenti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli volte a scongiurare la chiusura delle sedi operative, che potrebbero arrecare danni al personale e depotenziare i servizi offerti sul territorio ».

Al riguardo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente quanto segue.

Il Direttore dell’Agenzia, con un comunicato stampa del 1° febbraio 2024, ha rappresentato che le citate notizie sono fuorvianti e destituite di ogni fondamento poiché non si basano su dati oggettivi né sui modelli in fase di studio.

L’Agenzia è stata già riformata nelle sue strutture centrali e l’Amministrazione sta analizzando la conseguente riforma che dovrebbe condurre alla completa fusione – sul piano operativo – di due Amministrazioni di rilievo nazionale, quella dell’Agenzia delle dogane e quella dell’Amministrazione dei monopoli di Stato. Ciò in stretta attuazione dell’articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane.

È utile specificare che il processo di riorganizzazione territoriale che verrà posto in essere dall’Agenzia non prevede alcun taglio né « scomparsa » di sedi o rial-

locazione coattiva di personale, se non nell’ambito dello stesso comune di attuale servizio.

Invero, il modello organizzativo in fase di studio, anche grazie all’istituzione di nuove posizioni organizzative ad elevata responsabilità previste dalla legge, garantisce, a parità di condizioni logistiche, un aumento della qualità delle attività di controllo dell’Agenzia attraverso il significativo aumento di funzioni per gli uffici decentrati e il contestuale potenziamento del loro ruolo di presidio territoriale.

Infatti, il processo di riorganizzazione del territorio dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli mira a ottimizzare risorse e processi, migliorando la distribuzione delle competenze operative e la qualità dei servizi.

In tal senso, e al fine di segnalare l’intendimento dell’Amministrazione, di seguire un approccio metodologico basato su concertazione, equilibrio e condivisione, sotto il profilo procedurale si rappresenta che lo stato delle attività di studio sono ancora in fase di sviluppo e l’Amministrazione – in data 4 marzo 2024 – incontrerà, per la terza volta, le Organizzazioni Sindacali con l’intento di tracciare un percorso definito che approdi ad un concreto risultato di reale armonizzazione delle competenze monopolistiche con quelle doganali.

La riforma organizzata è passata attraverso il vaglio di un « Comitato Ristretto » composto dai Responsabili delle Direzioni centrali e territoriali più significative dell’Amministrazione.

I principi che hanno guidato la proposta di riforma sono così riassumibili: una revisione del modello organizzativo locale dell’Agenzia nell’ottica del pieno e completo superamento della divisione degli Uf-

fici per materie; una digitalizzazione sempre più marcata e diffusa dei servizi pubblici e di pubblica accessibilità rivolti al cittadino; una nuova visione delle materie antifrode e delle annesse competenze al fine di garantire una più efficace ed efficiente gestione delle cruciali attività di contrasto ai fenomeni illegali; una visione innovativa del concetto di controlli di natura fisiologica da effettuarsi negli Uffici locali ADM: controlli che devono essere improntati ad una maggior efficienza in termini di velocità di esecuzione per garantire all'attività industriale del nostro Paese traffici certi e tempestivi; il rafforzamento del presidio territoriale attraverso una puntuale attribuzione di competenze sotto il profilo dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, così da poter comunicare al cittadino gli ambiti di spettanza dei diversi Uffici; una innovativa strategia per la gestione degli immobili dell'Agenzia che, nel recente passato, ha portato, invece, alla proliferazione di sedi territoriali.

Gli studi condotti hanno, pertanto, consentito di analizzare i vincoli di carattere giuridico-legale, relativamente alla ripartizione delle competenze sul territorio, con una puntuale analisi che si è articolata su tre categorie di atti che adotta l'Agenzia relativi a procedimenti tributari, procedimenti strettamente amministrativi e procedimenti sanzionatori amministrativi.

La riforma – così calibrata – consente di ridurre i costi di gestione attiva dei processi di lavoro con un conseguente risparmio in termini finanziari che è di sostegno alla realizzazione di percorsi di carriera a sviluppo verticale del personale impiegato.

Al termine del confronto con gli Organismi Paritetici, l'Agenzia dovrà presentare il progetto al Comitato di Gestione, organo istituito ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per poi sottoporlo alla valutazione del Signor Ministro.

ALLEGATO 2

5-02058 Toni Ricciardi: « Chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'Accordo tra la Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023 ».

5-02061 Del Barba: « Chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'Accordo tra la Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023 ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, alla luce del nuovo Accordo Italia-Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri in vigore dal 17 luglio 2023, chiede chiarimenti in merito al regime impositivo dei lavoratori frontalieri sulle imposte sul reddito e sul patrimonio con particolare riferimento ai cosiddetti « vecchi frontalieri ».

Gli Onorevoli richiamano l'articolo 2, lettera *b*), numero 1) del predetto Accordo che definisce quale lavoratore frontaliere colui il quale « sia fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trovi, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine dell'altro Stato contraente », mentre il successivo articolo 3 declina un regime di tassazione differenziata in relazione ai redditi di quei frontalieri che hanno iniziato a lavorare nell'area di frontiera Svizzera dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (cosiddetto « nuovi frontalieri »).

Tanto premesso, in particolare, l'Interrogante chiede di sapere se « non ritenga opportuno chiarire che, in riferimento ai "Vecchi frontalieri" i cui redditi resteranno quindi soggetti a tassazione imponente soltanto in Svizzera, resta confermata la definizione, peraltro coincidente con quella prevista dal richiamato articolo 2 dell'accordo sottoscritto in data 23 dicembre 2023 e oggetto di ratifica con legge n. 83 del 2023, contenuta nella (citata) risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 38 del 2017, ovvero che i vecchi frontalieri continuano a considerarsi tali in virtù della distanza dal confine svizzero e non dal confine del Can-

tone presso cui prestano attività lavorativa ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che il precedente Accordo tra Italia e Svizzera del 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri non conteneva la definizione di lavoratore frontaliere.

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 2017, ha precisato che « la qualificazione di "frontaliere" svizzero, delineata a livello convenzionale, è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l'attività di lavoro dipendente. In particolare, gli articoli del richiamato Accordo stipulato tra l'Italia e la Svizzera il 3 ottobre 1974 prevedono genericamente che i frontalieri "esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni" e non richiedono l'ulteriore condizione che l'attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al comune di residenza ».

Il nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sui frontalieri del 2020 fornisce una definizione di « lavoratore frontaliere » che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri

(nuovi e attuali) a partire dall'entrata in vigore dell'accordo.

Sotto la vigenza del precedente Accordo del 1974 i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese hanno annualmente elaborato in via autonoma le proprie liste di comuni, in base ai dati forniti ai datori di lavoro svizzeri dai frontalieri italiani. Annualmente, i tre cantoni hanno fornito all'Italia il numero dei frontalieri residenti nei comuni italiani compresi negli elenchi svizzeri, in base a cui sono stati pagati i ristorni all'Italia.

Ai fini del precedente Accordo del 1974 l'individuazione dei soggetti aventi diritto avveniva sulla scorta di norme di prassi e della rilevazione effettuata dalle autorità Svizzere.

Il MEF si è rivolto all'Istituto Geografico Militare (IGM) al fine di ottenere l'elenco di tutti i comuni italiani compresi nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Svizzera. L'elenco fornito dall'IGM ha evidenziato un numero di 518 in totale, con 71

comuni italiani in più rispetto ai comuni presenti nelle liste dei cantoni svizzeri.

Il 22 dicembre 2023 è stata pertanto conclusa una procedura amichevole a cui sono allegate le liste dei comuni svizzeri compresi nella fascia di 20 chilometri dal confine con l'Italia, e dei comuni italiani compresi nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Svizzera.

Ciò posto, in relazione al chiarimento richiesto dall'Onorevole interrogante si rappresenta che nell'opzione esegetica privilegiata dell'Agenzia delle entrate, la definizione declinata nella cennata risoluzione resti valida ai fini dell'individuazione dei « vecchi frontalieri » da parte dello Stato italiano, dovendosi qualificare lavoratore frontaliere colui che « esercita un'attività dipendente sul territorio di uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, e non si richiede l'ulteriore condizione che l'attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al comune di residenza ».

ALLEGATO 3

5-02059 Matera: « Chiarimenti in ordine alla soglia minima di attività dei confidi ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, preliminarmente, ricordo che l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, impone ai confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro l'obbligo di chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari.

Il venir meno dei requisiti dimensionali comporta la revoca dell'autorizzazione, con cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari e iscrizione nell'elenco dei confidi.

Sentite le competenti strutture, si ricorda che l'articolo 3, comma 11-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 – al fine di tener conto degli effetti dell'epidemia COVID-19 ha sospeso sino al 31 dicembre 2022 i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari, adottati dalla Banca d'Italia in conseguenza del venir meno dei requisiti dimensionali.

La disciplina di vigilanza (circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015) specifica che la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione se il volume di attività finanziaria del confidi risulti inferiore a 150 milioni di euro per almeno tre esercizi consecutivi.

Anche alla luce di tali premesse l'intervento normativo proposto dagli onorevoli interroganti, seppur formalmente formulato in termini interpretativi, avrebbe carattere sostanzialmente innovativo in quanto estenderebbe l'ambito di operatività della sospensione delle revoche adottate dalla Banca d'Italia.

Inoltre, l'interpretazione estensiva sarebbe asistemica, in quanto darebbe un segnale contraddittorio riguardo ai processi aggregativi (compiuti o in essere) tra confidi volti a garantire efficienza ed efficacia al sistema della garanzia privata e a migliorare la sua interazione con la garanzia pubblica promossi anche nell'ambito della disciplina del Fondo PMI.

ALLEGATO 4

5-02060 Centemero: « Chiarimenti in ordine ai benefici fiscali riconosciuti agli Organismi di investimento collettivi del risparmio di diritto estero ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, operata dalla legge di bilancio per il 2021, che ha introdotto un'esenzione per gli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, istituiti nella Unione europea o nello Spazio economico europeo, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero, nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (c.d. Direttiva AIFM).

Tale esenzione è stata prevista ai fini dell'allineamento del trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da fondi di investimento esteri.

In proposito gli Onorevoli interroganti, tenuto conto che l'attuale formulazione della cennata disposizione sembrerebbe apparire di incerta applicazione, chiedono misure, anche di carattere normativo, volte a « prevedere un esplicito riferimento temporale correlato all'istituzione dei fondi di investimento » per circoscrivere l'ambito applicativo dell'esenzione introdotta.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, commi da 631 a 632, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) prevede un regime di esenzione degli utili e dei dividendi percepiti da parte di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea (UE) e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni (Islanda,

Liechtenstein e Norvegia), di seguito « OICR UE ».

Tali disposizioni nascono dall'esigenza di superare le differenze previgenti tra il trattamento fiscale previsto per i dividendi percepiti dagli OICR italiani e quello riservato ai dividendi percepiti dai OICR UE, tenuto conto che tale divergenza era stata oggetto di indagine da parte della Commissione europea (EU Pilot 8105/15/TAXU), all'esito della quale è stata considerata contraria ai principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento nell'Unione europea e nello Spazio Economico Europeo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2021, in generale, gli OICR di diritto estero subivano sugli utili da partecipazione, distribuiti da emittenti italiani, la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto, in caso di azioni o di altri strumenti finanziari equiparati immessi in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

Tutto ciò premesso, in merito alla richiesta formulata dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che la tassazione dei proventi di natura finanziaria ai fini delle imposte sui redditi è effettuata sulla base del principio di cassa e detto principio regola anche il regime di esenzione in argomento che riguarda gli utili e i dividendi percepiti, a decorrere dal 1° gennaio 2021 dagli OICR UE, come espres-

samente indicato nel comma 632 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021.

Il regime di esenzione introdotto dalla citata legge di bilancio per il 2021, per-

tanto, prescinde, oltre che dal periodo di formazione degli utili o dalla relativa delibera di distribuzione, anche dalla data di istituzione dei fondi.

ALLEGATO 5

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo ed abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il testo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, del disegno di legge C. 1435 Governo e abb., recante « Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.